



“ALLEGATO A”

ALIQUOTE IMU – ANNO 2023

Aliquota 6,0 per mille

- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7 **in quanto non oggetto di esenzioni IMU.**

Aliquota 0,5 per mille:

- Fabbricati rurali ad uso strumentale;

Aliquota 10,6 per mille con riduzione della base imponibile del 50%

- Fabbricati di **interesse storico artistico**;
- Fabbricati **inagibili o inabitabili**, ove tale condizione sia accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- Abitazione concessa in **comodato d'uso gratuito** a parenti in linea retta fino al I grado.

La riduzione della base imponibile del 50% prevista dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 747, lettera c) per le abitazioni concesse in comodato gratuito, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, è applicata alle seguenti condizioni previste dalla legge sopra indicata:

- o che sia utilizzata dal comodatario come abitazione principale, con contratto registrato;
- o che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune dove è sitato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comun un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,



A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Aliquota 10,6 per mille:

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti compresi
 - o Altri fabbricati;
 - o Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D/10);
 - o Aree fabbricabili;

Aliquota 10,1 per mille:

- Terreni agricoli

L'IMU non è dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (dal 2016).

DETRAZIONI

Detrazione di Legge per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze di euro 200,00 rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone che utilizzano l'immobile e che vi risiedono.